SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 198

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 17 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

05A11435

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 dicembre 2005, n. **251.**

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-*bis* - *(Circostanze attenuanti generiche).* – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Art. 4.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99 - *(Recidiva)*. – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

Art. 5.

1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».

2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale».

Art. 6.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157 - *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).* – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonchè per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159 - *(Sospensione del corso della prescrizione).* – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo

giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-*quater* - *(Concessione dei permessi premio ai recidivi).* – *1.* I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-*ter*:

a) alla lettera *a)* dopo l'espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera *b)* dopo l'espiazione della metà della pena;

c) alle lettere *c)* e *d)* dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

2. Al comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:

«*01.* La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

«*1.* La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».

4. Il comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis* - *(Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1.* La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della presente legge, di almeno tre quarti di essa».

6. Il comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 94-*bis* - *(Concessione dei benefici ai recidivi). – 1.* La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia

stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

Art. 9.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2055):

Presentato dai deputati CIRIELLI (*), AIRAGHI, ARRIGHI (*), ASCIERTO, BELLOTTI (*), BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE GIORGIO, CONTI GIULIO, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, MARTINI LUIGI, MENIA, MEROI, NAPOLI ANGELA, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA E VILLANI MIGLIETTA il 29 dicembre 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 gennaio 2003; il 26 giugno 2003; il 2, 8, 16 luglio 2003; il 9, 10, 23 settembre 2003; il 1° ottobre 2003.

Esaminato in aula il 3 novembre 2003; il 14, 15 dicembre 2003 ed approvato il 16 dicembre 2003.

(*) In data 25 novembre 2004 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

Senato della Repubblica (atto n. 3247):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente, il 12, 13, 18, 25, 26 gennaio 2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio 2005; il 2, 3, 9, 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 7, 12, 13, 14, 21, 25, 26 luglio 2005 ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 2055-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14, 20, 21, 22 settembre 2005.

Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 9 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3247-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 novembre 2005 con il parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 17, 22, 23 novembre 2005.

Esaminato in aula il 24 novembre 2005 ed approvato il 29 novembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo:

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.).

Note all'art. 1:

— Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 62 e 133 del codice penale:

«Art. 62 *(Circostanze attenuanti comuni)*. — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3. l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;

5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.».

«Art. 133 *(Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)*. — Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.».

— Per il testo dell'art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.

— Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari)*. — 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis*) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis*, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».

— Si riporta il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 416-*bis* *(Associazione di tipo mafioso)*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione *da cinque a dieci anni*.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da *sette* a *dodici* anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da *sette* a *quindici* anni nei casi previsti dal primo comma e da *dieci* a *ventiquattro* anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

— Si riporta il testo dell'art. 418 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 418 *(Assistenza agli associati)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione *da due a quattro anni*.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 644 *(Usura)*. — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione *da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000*.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 69 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 69 *(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti).* — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.».

— Per il testo dell'art. 99 del codice penale si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.

— Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 111 e 112 del codice penale:

«Art. 111 *(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile).* — Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».

«Art. 112 *(Circostanze aggravanti).* — La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti;

2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3. per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4. per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale vedi note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 81 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 81 *(Concorso formale. Reato continuato).* — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.».

— Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata

— Si riporta il testo dell'art. 671 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 671 *(Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato).* — 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma, del codice penale.

3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.».

Note all'art. 6:

— Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 69, 449 e 589 del codice penale:

«Art. 69 *(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti).* — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

«Art. 449 *(Delitti colposi di danno).* — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-*bis,* cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.».

«Art. 589 *(Omicidio colposo).* — Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.».

— Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).* — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-*bis,* sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis.* Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter.* Nei casi previsti dal comma 3-*bis,* se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-*quater.* Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-*ter.*».

— Si riporta il testo dell'art. 158 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 158 *(Decorrenza del termine della prescrizione).* — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.».

— Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 71 del codice di procedura penale:

«Art. 71 *(Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato).* — 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 160 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 160 *(Interruzione del corso della prescrizione).* — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione

della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; *ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all'art. 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.».*

— Si riporta il testo dell'art. 161 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 161 *(Effetti della sospensione e della interruzione).* — La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'art. 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'art. 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».

— Per il testo dell'art. 99 vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

— Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 102, 103 e 105 del codice penale:

«Art. 102 *(Abitualità presunta dalla legge).* — È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.».

«Art. 103 *(Abitualità ritenuta dal giudice).* — Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.».

«Art. 105 *(Professionalità nel reato).* — Chi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 47-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 47-*ter (Detenzione domiciliare). — 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.*

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.

1-*ter*. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-*quater*. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.

2.-3.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-*bis* del codice di procedura penale.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-*bis*.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-*bis*. Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».

— Si riporta il testo dell'art. 58-*quater* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 58-*quater (Divieto di concessione di benefici). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.*

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-*ter*, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.».

Note all'art. 8:

— Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.).

— Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 656 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive).* — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

8-*bis.* Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».

— Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata.

05G0277

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001, supplemento ordinario n. 120/L, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite, dall'art. 7 e dalla tabella *A* allegata allo stesso, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, costituite, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei soppressi Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, dalle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al quarto comma dell'art. 45 del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché dal contingente di personale in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come espressamente disposto dal terzo comma dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo e di quello previsto dall'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con cui, tra l'altro, a rettifica degli articoli 2 e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono stati istituiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed, in particolare, l'art. 29, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del soppresso Dipartimento per gli affari sociali, è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, nonché i relativi provvedimenti di attuazione, sulla base dei quali sono state assunte quaranta unità nella posizione economica B3, dell'area funzionale *B* e trentotto unità nella posizione economica C2, dell'area funzionale C;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2003, con il quale, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state sostituite, nella componente relativa al soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alla tabella *A*, allegato al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche, nonché individuati i relativi profili professionali;

Visti i decreti legislativi 10 aprile 2001, numeri 180 e 183, concernenti, rispettivamente, le norme di attuazione degli statuti delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, recanti la delega di funzioni amministrative alla regione Sardegna in materia di lavoro e servizi all'impiego e il conferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta in materia di lavoro;

Visti i decreti interministeriali 10 giugno 2005, con i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nei citati decreti legislativi numeri 180 e 183 del 10 aprile 2001, sono stati trasferiti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, i contingenti di personale individuati per l'espletamento delle funzioni conferite;

Visto l'art. 6-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come introdotto dall'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche per la prevenzione, il monitoraggio e per il contrasto del diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze;

Visto il decreto interministeriale 1º dicembre 2004, con il quale, in attuazione del citato art. 6-*bis*, del decreto legislativo n. 303 del 1999, è stato trasferito, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale già assegnato alla soppressa «Direzione generale per la prevenzione e il recupero delle tossicodi-

pendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle connesse competenze in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la proposta formulata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3057 del 21 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dotazione organica complessiva vigente alla data del 1º gennaio 2005, come individuata in esecuzione dei numerosi provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in quindici dirigenti di prima fascia e duecentosessantotto dirigenti di seconda fascia e del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da millessantaquattro unità nella posizione economica C3, tremilaseicentottanta nella posizione economica C2, milleduecentosessantasette nella posizione economica C1, tremilanovantadue nella posizione economica B3, milleseicentoventotto nella posizione economica B2, cinquecentoventisei nella posizione economica B1 e trecentottantuno nella posizione economica A1, per un totale complessivo di undicimilanovecentoventuno unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione, come prospettata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di settecentosettantanove unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93 ed in coerenza con l'organizzazione del predetto Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante il riordino e la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, il cui art. 3, comma 7, prevede che i collegi dei sindaci degli Istituti previdenziali ed assistenziali ivi indicati, esercitanti le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, siano composti anche da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «... di qualifica non inferiore a dirigente generale ...» e collocati fuori ruolo, nella misura complessiva di quattordici membri;

Preso atto del verbale del 19 aprile 2005 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184-FP/7263 del 23 agosto 2005 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la nota sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 ottobre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 84

TABELLA *A*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica	
Dirigenti			
Dirigente 1° fascia		15	(1)
Dirigente 2° fascia		262	
	Totale	277	
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	1.000	
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	3.415	
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	2.500	
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	2.120	
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	1.130	
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	550	
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	150	
	Totale complessivo	11.142	

(1) Oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

05A11453

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2003, supplemento ordinario n. 177/L, con il quale, tra l'altro, sono state da ultimo rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali; alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un totale complessivo di undicimilaquattrocentodiciasette unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 3551/P in data 20 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, come rettificata ed integrata con note n. 6336/P e n. 169/Segr, rispettivamente del 19 e 22 luglio 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati nelle tabelle *A* e *B* allegate al menzionato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione come prospettata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di seicentotrentasette unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del predetto Ministero, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto del verbale del 18 aprile 2005 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, con foglio n. ACG/184-FP/7262 del 23 agosto 2005, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 ottobre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 13

TABELLA *A*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		39
Dirigente 2° fascia		796
	Totale	835
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	1.070
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	1.329
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	1.987
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	2.186
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	1.883
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	868
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	622
	Totale complessivo	10.780

05A11451

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2004, supplemento ordinario n. 126/L, con il quale, tra l'altro, sono state da ultimo rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali, per un totale complessivo di venticinquemilacentottantadue unità;

Vista la proposta formulata dal vice Ministro per i beni e le attività culturali con nota n. 16002 in data 22 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per il Ministero per i beni e le attività culturali, la dotazione organica vigente alla data del 1º gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati nelle tabelle *A* e *B* allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2004;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, come prospettata dall'amministrazione, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di milleottocentocinquantotto unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del predetto Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, con foglio n. ACG/184FP/6840 del 5 agosto 2005, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal vice Ministro per i beni e le attività culturali con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali sono rideterrninate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 ottobre 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 390

TABELLA *A*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		35
Dirigente 2° fascia		229
	Totale	264
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	2.764
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	1.998
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	2.271
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	7.025
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	3.258
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	5.237
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	507
	Totale complessivo	23.324

05A11452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Amirzhanova Marfuga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Amirzhanova Marfuga, cittadina kazaka, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in dermatologia conseguito in Kazakhstan, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Amirzhanova Marfuga è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in dermatologia rilasciato in data 15 ottobre 1992 dall'Istituto statale per la ricerca scientifica delle malattie della pelle di Almaty (Kazakhstan) alla dott.ssa Amirzhanova Marfuga, nata a Kokshetauskaya (Kazakhstan) il 17 marzo 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11419

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ganceriuc Vizitiu Oxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ganceriuc Vizitiu Oxana, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina conseguito nella Repubblica Moldava, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ganceriuc Vizitiu Oxana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina rilasciato in data 22 giugno 1994 dal Ministero della scienza e dell'insegnamento - Università statale di medicina «N. Testemitanu» della Repubblica Moldova alla sig.ra Ganceriuc Vizitiu Oxana, nata a Marculesti Floresti (Repubblica Moldova) l'11 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. La dott.ssa Ganceriuc Vizitiu Oxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente; ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11418

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Porokhina Svetlana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Porokhina Svetlana, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico pediatra» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la signora Porokhina Svetlana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico pediatra» rilasciato in data 20 giugno 1997 dall'Istituto Statale Superiore di Medicina di Kirov (Federazione Russa) alla signora Porokhina Svetlana, nata a Kirov (Federazione Russa) il 25 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Porokhina Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionafe in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11420

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Gogue Rashwan Rifat Paulus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Gogue Rashwan Rifat Paulus, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti

titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il signor Gogue Rashwan Rifat Paulus è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia rilasciato in data 24 marzo 2004 dal Ministero dell'educazione superiore e della ricerca scientifica dell'Università di Baghdad - facoltà di medicina (Iraq) al signor Gogue Rashwan Rifat Paulus, nato a Basrah (Iraq) il 5 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Gogue Rashwan Rifat Paulus è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11421

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Abdollah Firas Faik Hazem, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Abdollah Firas Faik Hazem, cittadino iracheno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Abdollah Firas Faik Hazem è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia rilasciato in data 4 aprile 2004 dal Ministero dell'educazione superiore e della ricerca scientifica dell'Università di Baghdad - Facoltà di medicina (Iraq) al sig. Abdollah Firas Faik Hazem, nato a Baghdad (Iraq) il 15 maggio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Abdollah Firas Faik Hazem è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11422

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Abdalla Karim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Abdalla Karim, cittadino libico, ha chiesto sil riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Libia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il sig. Abdalla Karim è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 31 maggio 1997 dall'Università Statale Libica «Al Arab» di Bengasi (Libia) al sig. Abdalla Karim, nato a Misurata (Libia) il 21 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Abdalla Karim è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11423

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Uasuf Carina Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia e immunologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Uasuf Carina Gabriela, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Alergia e Inmunologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia e immunologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Uasuf Carina Gabriela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in allergologia e immunologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Alergia e Inmunologia» rilasciato in data 23 settembre 2002 dal «Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe» (Santa Fè - Argentina) alla dott.ssa Uasuf Carina Gabriela, nata a Santa Fè (Argentina) il 10 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11424

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Parisi Teodoro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Parisi Teodoro, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Parisi Teodoro è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 27 aprile 1995 dalla «Universidad de Carabobo» di Valencia (Venezuela) al sig. Parisi Teodoro, nato a Valencia (Carabobo-Venezuela) il 7 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Parisi Teodoro è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni al suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11425

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro, cittadino venezuelano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 13 giugno 1997 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Federal-Venezuela) al sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro, nato a Lecheria (Anzoatesui-Venezuela) il 1º gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Soteldo Clavier Javier Alejandro è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11426

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Boru Eugeniu Cristian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Boru Eugeniu Cristian, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Boru Eugeniu Cristian è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 9 dicembre 1997 dal Ministero della pubblica istruzione - Università di medicina e farmacia di Timisoara (Romania) al sig. Boru Eugeniu Cristian, nato a Sibiu (Romania) il 1º aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Boru Eugeniu Crisitan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11427

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Massucco Vicente, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Massucco Vicente, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti

titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso conenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Massucco Vicente è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 3 aprile 1998 dalla «Universidad Nacional Federico Villarreal» (Perù) al sig. Massucco Vicente, nato a Lima (Perù) il 28 agosto 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Massucco Vicente è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11428

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Shatani Sami Salem, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Shatani Sami Salem, cittadino libico, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Libia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Shatani Sami Salem è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia rilasciato in data 29 settembre 1991 dalla «Università di Alfatah» di Tripoli (Libia) al sig. Shatani Sami Salem, nato a Tripoli (Libia) l'8 febbraio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Shatani Sami Salem è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11429

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Marfinati Hervoso Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marfinati Hervoso Cristina, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Marfinati Hervoso Cristina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 13 dicembre 1999 dalla «Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina», São Paulo (Brasile) alla sig.ra Marfinati Hervoso Cristina, nata a São Paulo (Brasile) il 10 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Marfinati Hervoso Cristina e autonzzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11413

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Varela Maria Valeria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Varela Maria Valeria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dei già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Varela Maria Valeria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 26 aprile 2004 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina» (República Argentina) alla sig.ra Varela Maria Valeria, nata a Capital Federal - Buenos Aires (Argentina) il 2 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Varela Maria Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11414

DECRETO 18 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Enagah Hesham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Enagah Hesham, cittadino libico, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Libia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 luglio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Enagah Hesham è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia rilasciato in data 29 settembre 1991 dalla «Università El Fatah per le Scienze Mediche» di Tripoli (Libia) al sig. Enagah Hesham, nato a Zawia (Libia) il 24 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Enagah Hesham è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11415

DECRETO 25 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Jauregui Heraclides Isaac, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jauregui Heraclides Isaac ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en tecnología medica especialidad: radiología» conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del 6 ottobre 2005;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciado en tecnología medica especialidad radiología» conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima» (Perù) al sig. Jauregui Heraclides Isaac nato a Lima (Perù) il 1° dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il signor Jauregui Heraclides Isaac è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A11462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 ottobre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lavoro Terziario a r.l.», in Giovinazzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 dicembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Lavoro Terziario a r.l.» con sede in Giovinazzo, è stata sciolta e il sig. Fallacara Giovanni è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 12489 del 9 agosto 2005, regolarmente ricevuta il 16 agosto 2005;

Decreta:

Il dott. Devito Ernesto nato a Bari il 20 gennaio 1965 con studio in Bari alla via N. Tridente n. 42/4 è nominato liquidatore della società cooperativa «Lavoro Terziario a r.l.» con sede in Giovinazzo, costituita in data 6 dicembre 1999 per rogito del notaio Salvatore D'Alesio, posiz. n. 8491 - codice fiscale n. 05465720729 - n. R.E.A. 418950 - n. registro società 316883 - già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 23 dicembre 2002 in sostituzione del sig. Fallacara Giovanni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 ottobre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A11341

DECRETO 19 ottobre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edil lavori a r.l.», in Molfetta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 agosto 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Edil Lavori a r.l.» con sede in Molfetta, è stata sciolta e il sig. Spadavecchia Pietro è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 12488 del 9 agosto 2005, regolarmente ricevuta il 26 agosto 2005;

Decreta:

Il dott. Colella Francesco nato a Noicattaro (Bari) il 10 agosto 1959 con studio in Noicattaro (Bari) alla via Atrio Castello n. 12 è nominato liquidatore della società cooperativa «Edil Lavori a r.l.» con sede in Molfetta, costituita in data 30 ottobre 1984 per rogito del notaio Ugo Perugini, posiz. n. 5357 - codice fiscale n. 03205950722 - n. R.E.A. 0251617 - n. registro società 6514 - già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 22 agosto 2003 in sostituzione del sig. Spadavecchia Pietro.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 ottobre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A11342

DECRETO 15 novembre 2005.

Sostituzione del presidente della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 7308 del 16 maggio 2005 con il quale è stato nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto il dott. Amedeo Cottino, quale rappresentante della Confesercenti, in sostituzione del sig. Giuseppe Capriulo, dimissionario;

Vista la nota del 14 novembre corrente anno, a firma del presidente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto, relativa alla richiesta di nomina del dott. Amedeo Cottino a presidente della commissione speciale degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto direttoriale n. 9461 del 26 maggio 2003 relativo alla costituzione della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cottino, nato a Taranto il 1° gennaio 1947 ed ivi residente in via Emilia, 215, è nominato presidente della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto, in sostituzione del sig. Giuseppe Capriulo.

Taranto, 15 novembre 2005

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

05A11460

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2005.

Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante Modifiche al sistema penale;

Ritenuta la necessità di definire le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni dei soggetti che accertano le violazioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, e di individuare gli uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali competenti per la definizione dei relativi procedimenti e per il compimento delle necessarie attività, anche esecutive;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3 (commi 1, 2, 3 e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono competenti i seguenti organi di controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali: Ispettorato centrale repressione frodi - Comando carabinieri politiche agricole e Corpo forestale dello Stato.

2. Gli organi, i funzionari o comunque gli agenti addetti all'accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, ivi compresi gli organi di controllo di cui al comma 1, procedono anche su segnalazione della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato secondo le modalità che saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante gli estremi del verbale con cui è stata contestata la violazione.

2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve fare pervenire il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, che è competente per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

1. Gli interessati possono fare pervenire gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine ivi previsto, all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Nel verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.

Art. 5.

1. L'ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene anche l'indicazione del termine entro il quale è possibile proporre opposizione, con l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituita presso il Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione.

2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con l'ordinanza-ingiunzione deve essere effettuato secondo le modalità previste al precedente art. 2, comma 1, con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza-ingiunzione medesima.

3. Nell'ordinanza-ingiunzione deve essere contenuta l'indicazione di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6.

1. Nel caso di sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, l'interessato non può riprendere l'uso della denominazione protetta e non può commercializzare in alcun modo, neppure destinandoli all'esportazione, i prodotti contraddistinti dalla medesima denominazione protetta, fino all'integrale e comprovato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo o del Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi, nella forma e negli effetti, gli atti compiuti in precedenza, in quanto non siano contrastanti con altre disposizioni.

3. Nel caso in cui il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia stato trasmesso ad un'autorità diversa da quella indicata all'art. 3 del presente decreto, tale rapporto viene fatta pervenire tempestivamente dall'autorità che lo ha ricevuto all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, unitamente agli eventuali altri atti ad esso relativi, ivi compresi gli scritti difensivi degli interessati.

Roma, 1° dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A11516

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2005.

Norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali. (Decreto n. 1105/05).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il traporto e lo sbarco di merci pericolose e in particolare l'art. 3, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure ritenute equivalenti a quelle del codice IMDG;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2004 recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

Vista la circolare n. 310474/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 310476/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento dei traffici, emanare norme. equivalenti a quelle che attualmente disciplinano il trasporto marittimo di merci pericolose a bordo delle navi che effettuano navigazioni nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di sicurezza della navigazione.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a bordo delle navi mercantili in viaggi tra porti nazionali che effettuano il trasporto di merci pericolose.

Art. 3.

Contenitori e veicoli cisterna

1. I contenitori cisterna collaudati prima del 31 luglio 2005, rispondenti alle norme di cui alla circolare n. 310474/MP del 1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.

2. I veicoli cisterna immatricolati prima del 31 luglio 2005, rispondenti alle norme di cui alla circolare n. 310476/MP del 1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.

Art. 4.

Trasporto in conformità alle norme ADR a bordo di navi traghetto

1. A bordo di navi traghetto da carico e passeggeri è consentito il trasporto di:

A) veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili nonché di contenitori e di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme ADR, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) sia fornita al comandante della nave copia delle istruzioni scritte per il conducente del veicolo stradale di cui alla sezione 5.4.3. dell'ADR;

b) gli imballaggi metallici leggeri che riportano la sola marcatura 0A1 o 0A2, utilizzati per il trasporto di sostanze con viscosità a 23° C superiore a 200 mm^2/s, non devono avere una capacità effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30 kg;

c) gli inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare, in ogni caso, l'apposito contrassegno previsto per gli stessi dal codice IMDG.

B) veicoli cisterna stradali rispondenti alle norme ADR, in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore ed in condizioni meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti *a)* e *c)* del paragrafo *A*.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Le circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP del 1° agosto 1974, citate in premessa, sono abrogate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il comandante generale: DASSATTI

05A11472

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Giampaolo Di Meo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Gran Bretagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma «BTEC», rilasciato dal Kingsway College nel maggio 1995, «Bachelor of Art with Third Class Honours in Fine Art» rilasciato dalla Università di Middlesex il 22 giugno 1998, titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate Certificate in Education in Art and Design», rilasciato dall'Università di Middlesex il 29 giugno 1999, posseduto da Giampaolo Di Meo, nato a Brescia, il 1° luglio 1970, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

21/A «Discipline pittoriche»;

25/A «Disegno e storia dell'arte»;

28/A «Educazione artistica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A11461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 novembre 2005.

Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 e modificato con delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003. (Deliberazione n. 409/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 e modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della delibera n. 425/01/CONS e successive modificazioni recita: «Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* è prorogato di ulteriori sessanta giorni.»;

Considerato che la disposizione dell'art. 8, comma 3, del predetto regolamento è posta al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria, e che, per tale ragione, la disciplina del procedimento deve essere tale da rendere possibili gli approfondimenti istruttori che risultino in concreto necessari per l'adozione del provvedimento finale;

Ritenuto per ragioni di certezza giuridica opportuno precisare, pertanto, che l'art. 8, comma 3, appena citato, deve intendersi nel senso che la richiesta di approfondimenti istruttori da esso contemplata possa essere reiterata, ove la complessità degli approfondimenti occorrenti lo richieda, con il conseguente effetto di dare vita ad un'ulteriore proroga del termine ai sensi della stessa norma;

Considerato, tuttavia, che, al fine di garantire il principio della determinatezza dei termini di durata del procedimento, la richiesta di cui si è detto deve intendersi reiterabile per non più di una volta;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 8 della delibera n. 425/01/CONS e successive modificazioni si interpreta nel senso che la richiesta di approfondimenti istruttori da esso contemplata può in casi particolari essere reiterata, comunque non più di una volta, con l'effetto di determinare un'ulteriore proroga del termine.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 9 novembre 2005

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
INNOCENZI BOTTI

05A11474

DELIBERAZIONE 15 novembre 2005.

Assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Deliberazione n. 69/05/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 15 novembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 9/03/ CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2003;

Vista la delibera n. 15/03/ CIR recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della salute» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2004;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per le pari opportunità del 19 ottobre 2005 con la quale viene richiesta l'assegnazione di una numerazione telefonica breve, da individuare tra i codici previsti per i servizi di pubblica utilità, con preferenza per il numero 1522, al fine di istituire un «call center» dedicato al sostegno delle donne vittime di violenza intra ed extra familiare, alle quali fornire un primo supporto specialistico di accoglienza ed assistenza psicologica e giuridica nonché di indirizzo verso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio (centri antiviolenza, forze dell'ordine, strutture sanitarie);

Valutata la conformità della richiesta a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR;

Ritenuto, all'esito di una verifica delle numerazioni disponibili, di stabilire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, un nuovo codice da assegnare al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udita la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Assegnazione di un codice di pubblica utilità al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. È assegnato al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il codice di pubblica utilità «1522», ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni a sostegno delle donne vittime di violenza.

2. Il comma 3 dell'art. 13 dell'allegato alla delibera n. 9/03/ CIR, come modificato dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 15/03/ CIR è sostituito dal seguente:

«3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione Servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministeri delle attività produttive e dell'interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero della salute
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità».

La presente delibera è trasmessa al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle comunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2005

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
NAPOLI

05A11473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 dicembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1697
Yen	141,36
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,924
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67745
Fiorino ungherese	252,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8788
Corona svedese	9,4260
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,852
Franco svizzero	1,5437
Corona islandese	74,73
Corona norvegese	7,9170
Lev bulgaro	1,9552
Kuna croata	7,3665
Nuovo leu romeno	3,6624
Rublo russo	36,9070
Nuova lira turca	1,5916
Dollaro australiano	1,5720
Dollaro canadese	1,3612
Yuan cinese	9,4519
Dollaro di Hong Kong	9,0713
Rupia indonesiana	11691,15
Won sudcoreano	1214,62
Ringgit malese	4,4211
Dollaro neozelandese	1,6537
Peso filippino	63,269
Dollaro di Singapore	1,9787
Baht tailandese	48,451
Rand sudafricano	7,4981

Cambi del giorno 5 dicembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1767
Yen	142,19
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	28,954
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67730
Fiorino ungherese	251,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8635
Corona svedese	9,4243
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	37,825
Franco svizzero	1,5442
Corona islandese	75,62
Corona norvegese	7,8940
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3710
Nuovo leu romeno	3,6515
Rublo russo	34,0610
Nuova lira turca	1,5974
Dollaro australiano	1,5698
Dollaro canadese	1,3599
Yuan cinese	9,5087
Dollaro di Hong Kong	9,1242
Rupia indonesiana	11719,93
Won sudcoreano	1218,47
Ringgit malese	4,4491
Dollaro neozelandese	1,6406
Peso filippino	63,495
Dollaro di Singapore	1,9846
Baht tailandese	48,682
Rand sudafricano	7,4903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11689-05A11690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di dodici società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che — dagli accertamenti effettuati — risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Aurora a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 19 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44102, posiz. n. 2328 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2529;

2) Coop. La Francese, con sede in Barletta, costituita in data 10 dicembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44372, posiz. n. 2323 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2546;

3) Coop. Haiti a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 15 febbraio 1972 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 45659, posiz. n. 2318 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2575;

4) Coop. Il Carpentiere a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 24 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 40116, posiz. n. 2319 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2539;

5) Coop. Meriggio a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 29 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44132, posiz. n. 2321 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2537;

6) Coop. Pepe a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 24 novembre 1972 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44114, posiz. n. 2322 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2538;

7) Coop. Kennedy a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 26 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44125, posiz. n. 2325 - C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2548;

8) Coop. G. Leopardi a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 26 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44126, posiz. n. 2326, C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2552;

9) Coop. Telefonica a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 25 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44123, posiz. n. 2327, C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2547;

10) Coop. Clara a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 22 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44105, posiz. n. 2329, C.F. //, reg. società n. 2528;

11) Coop. Portland a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 29 novembre 1971 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44133, posiz. n. 2330, C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2540;

12) Coop. Mantegna a r.l., con sede in Barletta, costituita in data 10 gennaio 1972 con atto rogato dal notaio Felice di Fazio di Barletta, repertorio n. 44934, posiz. n. 2331, C.F. //, R.E.A. n. //, reg. società n. 2549.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi n. 1 - Bari.

05A11340

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop/va Amici Molisani C.A.M. a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal Registro imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «Coop/va Amici Molisani C.A.M. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Carissimi Fernando in data 16 aprile 1973, repertorio n. 52477, registro società n. 771, n. R.E.A. 58864, partita I.V.A./codice fiscale 00208990705, posizione B.U.S.C. n. 482/130033, in liquidazione ordinaria dal 1° giugno 1994, liquidatore: sig. Ziccardi Vincenzo, via Gazzani n. 9 - 86100 Campobasso, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzato alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A11431

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Alma Terra a r.l.», in Guglionesi

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal Registro imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «Alma Terra a r.l.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito dott. Macchiagodena Giuseppe in data 31 ottobre 1961, repertorio n. 1635, registro società n. 190, n. Registro ditte 47435, partita I.V.A./codice fiscale mancante, posizione B.U.S.C. n. 104/74246, in liquidazione ordinaria dal 27 maggio 1969, liquidatore: sig. D'Anselmo Angelo Michele, via Po n. 2 - 86014 Guglionesi, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A11432

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.S.G. - Coop/va Servizi Generali Soc. Coop. a r.l.», in Cercemaggiore.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «C.S.G. - Coop/va Servizi Generali Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cercemaggiore, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo, in data 4 marzo 1993, repertorio n. 63265, registro società n. 3114, R.E.A. n. 83237, partita I.V.A./codice fiscale n. 00846990703, posizione B.U.S.C. n. 1196/262930, che dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11433

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Lipa Soc. Coop. a r.l.», in Montemitro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della Società cooperativa «Lipa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Montemitro, costituita per rogito dott. Gamberale Giuseppe, in data 11 febbraio 2001, repertorio n. 1466, R.E.A. n. 108626, partita I.V.A./codice fiscale n. 01440040705, posizione B.U.S.C. n. 1466/296085, che dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11434

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Eco Coop a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Eco Coop a r.l., con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Rossella Sannoner, in data 9 dicembre 1995 repertorio n. 13273 reg. società/imprese 13723, CF/P.IVA 02134990718, posizione busc 4552/272797 che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11372

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil Montenero a r.l.», in Trinitapoli

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Edil Montenero a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo, in data 18 maggio 1996 repertorio n. 150200 reg. società/imprese 269326, CF/P.IVA 02165640711, posizione busc 4582/275248 che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11373

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euro G.I.A. a r.l.», in Orta Nova

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Euro G.I.A. a r.l., con sede nel comune di Orta Nova costituita per rogito notaio Pascucci Fabrizio, in data 19 settembre 2001 repertorio n. 44 reg. società/imprese, CF/P.IVA 0314438071\8, posizione busc 5394/301296, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11374

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Eco Parco Duemila a r.l.», in Peschici

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Eco Parco Duemila a r.l., con sede nel comune di Peschici costituita per rogito notaio Giovanni Gentile, in data 23 aprile 1998 repertorio n. 27476 reg. società/imprese 39024, CF/P.IVA 02314320710, posizione busc 4882/286941 che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11375

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euronatura 2000 a r.l.», in Manfredonia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Euronatura 2000 a r.l., con sede nel comune di Manfredonia costituita per rogito notaio Orfina Scrocco, in data 13 dicembre 1999 repertorio n. 26704 reg. società/imprese, CF/P.IVA 03027670714, posizione busc 5926, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11376

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Del Parco a r.l.», in San Nicandro Garganico

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Del Parco a r.l., con sede nel comune di San Nicandro Garganico costituita per rogito notaio Matteo Torelli, in data 6 luglio 1999 repertorio n. 23846 reg. società/imprese 37112, CF/P.IVA 02419390717, posizione busc 4937/287755, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11377

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Iconavetere a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Iconavetere a r.l., con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pepe, in data 29 giugno 1998 repertorio n. 31381 reg. società/imprese 23997, CF/P.IVA 94039830719, posizione busc 4943/287761, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11378

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil Sal a r.l.», in Margherita di Savoia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Edil Sal a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Francesca P. Napoletano, in data 28 luglio 1997 repertorio n. 1192 reg. società/imprese 20137, CF/P.IVA 02198530715, posizione busc 5639/310247, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11379

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Azzurra impresa di pesca tra produttori a r.l.», in Manfredonia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Azzurra Impresa di Pesca tra produttori a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 14 dicembre 1983 repertorio n. 128194 reg. società/imprese 6323, CF/P.IVA 01545580712, posizione busc 2898/202228, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11380

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.GE.S.T.A.S. a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa CO.GE.S.T.A.S. a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, in data 5 marzo 1997 repertorio n. 33328 reg. società/imprese 524294, CF/P.IVA 02235320716, posizione busc 4704/281335, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11381

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Diomedea a r.l.», in Cerignola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa Diomedea a r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, in data 13 luglio 1998 repertorio n. 35826 reg. società/imprese 50657, CF/P.IVA 02331380713, posizione busc 4886/286945, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11382

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Teseo a r.l.», in S. Paolo Civitate

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa Teseo a r.l., con sede nel comune di S. Paolo Civitate, costituita per rogito notaio Paolo Lops, in data 5 febbraio 2000 repertorio n. 55374 reg. società/imprese 30178, CF/P.IVA 03021680719, posizione busc 5086/291997, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - viale G. di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11383

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Bellavista a r.l.», in Foggia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa Bellavista a r.l. , con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Renato Di Biase, in data 12 luglio 1977 repertorio n. 243 reg. società/imprese 3761, CF/P.IVA 00428640718, posizione busc 1792/153964, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - viale G. di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11384

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Principe a r.l.», in S. Severo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa Il Principe a r.l. , con sede nel comune di S. Severo, costituita per rogito notaio Lorenzo Cassano, in data 8 ottobre 2001 repertorio n. 105127 reg. società/imprese 42715, CF/P.IVA 03148020716, posizione busc 5365/300880, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - viale G. di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11385

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Aurora PSC a r.l.», in Castelluccio dei Sauri

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa Aurora PSC a r.l., con sede nel comune di Castelluccio dei Sauri, costituita per rogito notaio Ada Ruo, in data 20 novembre 2000 repertorio n. 169293 reg. società/imprese 3751, CF/P.IVA 03083960710, posizione busc 5554/307596, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - viale G. di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11386

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Giardino a r.l.», in Margherita di Savoia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa Giardino a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo, in data 15 novembre 1985 repertorio n. 29906 reg. società/imprese 7753, CF/P.IVA 01504330711, posizione busc 3324/216889, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - viale G. di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11387

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commisione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia.

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 16 dell'8 novembre 2005, si è provveduto alla sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente in senso alla commissione di certificazione di Vibo Valentia.

05A11566

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37189 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Finmek Access S.p.a., con sede in: Padova, unità di:

Pagani (Salerno);

Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

per il periodo dal 5 maggio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37190 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Finmek S.p.a., con sede in: Padova, unità di:

Ariccia (Roma);

Padova;

Sulmona (L'Aquila),

per il periodo dal 5 maggio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37191 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Finmek Solutions S.p.a., con sede in: L'Aquila, unità di: L'Aquila, per il periodo dall'11 giugno 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37192 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della CPG International S.p.a., con sede in: Caluso (Torino), unità di:

Caluso (Torino);

Milano,

per il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37193 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Finmek Automation S.r.l., con sede in: Padova, unità di:

Ariccia (Roma);

Caluso (Torino);

Genova,

per il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37194 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Costelmar S.r.l., con sede in: San Marco Evangelista (Caserta), unità di: San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37195 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Access Media S.p.a., con sede in: Padova, unità di:

Lallio (Bergamo);

Milano;

Ronchi dei Legionari (Gorizia),

per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37196 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Finmek Space S.p.a., con sede in: Padova, unità di: Trieste, per il periodo dal 25 maggio 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37197 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tecno Mont S.r.l. con sede in: Torino, unità di: Pianezza (Torino), per il periodo dal 5 agosto 2005 al 4 agosto 2006.

Con decreto n. 37198 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione esercizio impresa della CIR Costruzioni S.r.l., con sede in: Argenta (Ferrara), unità di: Argenta (Ferrara), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37199 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione esercizio impresa della Coopcostruttori Soc. Coop.va - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Argenta (Ferrara), unità di: Argenta (Ferrara), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37200 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Nuova C.G.M. - Costruzioni Meccaniche Generali S.r.l., con sede in: Poggio Renatico (Ferrara), unità di: Poggio Renatico (Ferrara), per il periodo dal 31 maggio 2005 al 30 maggio 2006.

Con decreto n. 37201 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Oricola Tecnoservice S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Oricola (L'Aquila), per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 1º febbraio 2006.

Con decreto n. 37202 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Smartsolutions S.r.l., con sede in: Genova, unità di: Genova, per il periodo dal 16 luglio 2005 al 15 luglio 2006.

Con decreto n. 37203 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Lavis S.r.l., con sede in: Putignano (Bari), unità di: Putignano (Bari), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37204 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Calabrese Service S.r.l., con sede in: Bari, unità di: Bari, per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 37205 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Pianelli & Traversa S.r.l., con sede in: Fossano (Cuneo), unità di: Fossano (Cuneo), per il periodo dal 7 settembre 2005 al 6 settembre 2006.

Con decreto n. 37206 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Selene Calabria S.r.l., con sede in: Reggio di Calabria (Reggio Calabria), unità di: Reggio di Calabria (Reggio Calabria), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 37207 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione esercizio impresa della Hera S.p.a., con sede in: Agrigento, unità di: Agrigento, per il periodo dall'8 luglio 2005 al 7 luglio 2006.

Con decreto n. 37208 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione esercizio impresa della Società Il Progresso - Societa a responsabilita limitata, con sede in: Argenta (Ferrara), unità di: Argenta (Ferrara), per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 37209 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ottaviani International S.r.l., con sede in: Recanati (Macerata), unità di: Recanati (Macerata), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37210 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Collins & Aikman Automotive Company Italia S.r.l., con sede in: San Benigno Canavese (Torino), unità di: San Benigno Canavese (Torino), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 37211 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Salvadeo Officine Costruzioni Meccaniche S.r.l., con sede in: Belforte Monferrato (Alessandria), unità di: Voghera (Pavia), per il periodo dal 5 agosto 2005 al 4 agosto 2006.

Con decreto n. 37212 del 24 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Viti Alba S.r.l, con sede in: Piobesi D'Alba (Cuneo), unità di: Piobesi D'Alba (Cuneo), per il periodo dall'11 giugno 2005 al 31 dicembre 2005.

05A11343

Proroga del mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS

Con decreto ministeriale 23 novembre 2005 è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2006 il mandato del commissario liquidatore della liquidazione IPAS nella persona dell'avv. Maurizio Bernasconi, via Arconati n. 51 - Varese.

05A11517

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Limone Interdonato Messina Jonica» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione di tutela limone interdonato di Sicilia con sede in Nizza di Sicilia (Messina), via Umberto I n. 229 - esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE INTERDONATO MESSINA JONICA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» è riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» è riservata alla cultivar «Interdonato», ibrido naturale tra un clone di cedro e un clone di limone, appartenente alla *Fam*; Rutacee; *Gen:* Citrus; *Sp:*C. limon.

All'atto della sua immissione al consumo l'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» presenta le seguenti caratteristiche:

frutto: (esperidio) di pezzatura medio-elevata compresa tra 80 e 350 gr.;

forma: tipicamente ellittica con umbone pronunciato e cicatrice stilare poco depressa;

epicarpo: sottile, poco rugoso con ghiandole oleifere distese;

colore: ad inizio della maturazione commerciale verde opaco con viraggio sul giallo e alla maturazione fisiologica colore giallo ad eccezione delle estremità che mantengono una colorazione verde opaco;

polpa: di colore giallo, tessitura media e deliquescente con semi rari o assenti.

succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e acidità totale inferiore al 5%.

Possono ottenere la denominazione IGP Limone Interdonato Messina Jonica solo i limoni appartenenti alla categoria commerciale «Extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento dell'IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» comprende interamente i seguenti territori comunali della provincia jonica messinese:

Messina, Scaletta Zanclea, Itala, Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Fiumedinisi, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, S. Teresa di Riva, Letojanni, S. Alessio Siculo, Forza D'Agrò, Taormina e Casalvecchio Siculo.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La produzione della IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» avviene in impianti condotti con il metodo di coltivazione:

a) integrato: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale buona pratica agricola»; previste dalla regione Siciliana in conformità ai regolamenti comunitari in materia agroambientale;

b) biologico: in conformità al Reg. CE 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.

TECNICHE DI ALLEVAMENTO

Per la produzione della IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» sono utilizzate due tecniche di allevamento: costituzione di nuovi impianti tramite la messa a dimora di giovani piante da vivaio e la riconversione varietale di agrumeti già esistenti con la cv. Interdonato tramite reinnesto. Entrambe le tecniche prevedono che il materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) sia certificato.

Nuovo impianto

Il sesto adottato deve essere tale da consentire un'agevole esecuzione delle principali operazioni colturali e il transito delle attrezzature agricole e al contempo garantire un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo delle piante. A tal fine la densità d'impianto è compresa tra 400 e 500 piante/Ha.

La messa a dimora viene effettuata dal 1° settembre al 30 giugno con piante di uno o due anni e punto di innesto ad un altezza compresa tra 50 e 60 cm avendo cura di lasciare parzialmente scoperto il colletto per prevenire l'insorgenza di fitopatie.

Reinnesto

La tecnica del reinnesto della cv. Interdonato si esegue su impianti di agrumeto preesistenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:

densità e sesti d'impianto compresa tra 400 e 500 piante/ha;

buone condizioni vegetative e fitosanitarie.

I reinnesti si effettuano nella stagione primaverile o autunnale adottando la tecnica «a penna» «a corona» o «a pezza».

Il reinnesto deve essere preceduto da una energica potatura che induca il futuro portainnesto all'emissione di nuovo apparato radicale e al contempo contenga lo sviluppo dell'apparato vegetativo.

Il soggetto (portinnesto) viene sezionato orizzontalmente ad un'altezza compresa tra 50-100 cm e sul piano di sezione si eseguono piccole incisioni verticali corticali quante sono le marze che si desidera innestare (generalmente da 4 a 6).

Le marze vengono in precedenza preparate eseguendo una sezione trasversale e perfettamente liscia e vengono inserite sulle incisioni della corteccia avendo cura che le porzioni del cambio siano a diretto contatto. Successivamente la corona viene fasciata con del filo elastico per mantenere saldo il contatto tra le porzioni e successivamente si pennellano i punti di innesto con del mastice medicato adatto all'uso. Il reinnesto così ottenuto viene coperto con un sacchetto di plastica, per mantenere un tasso di umidità ideale per l'attecchimento, che si attesta tra 70% e l'80%, ed uno di carta per impedire l'azione termica del sole. Tale copertura viene rimossa ad attecchimento avvenuto che si ottiene generalmente dopo 3 - 4 settimane.

GESTIONE DELLA FLORA SPONTANEA

Le piante infestanti vanno distrutte prima che producano semi attraverso lavorazioni superficiali o mediante l'impiego dei diserbanti.

NUTRIZIONE E CONCIMAZIONE

Si distinguono due differenti tecniche a seconda che si adotti il metodo integrato o il metodo biologico:

metodo integrato: la concimazione invernale si esegue con concimi granulari complessi organo-minerali o minerali che andranno interrati tramite una leggera lavorazione del terreno.

Nel periodo primaverile-estivo, nel caso in cui lo stato di accrescimento dei frutti non consenta di prevedere il raggiungimento delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare, potrà essere eseguita una concimazione azotata con concimi granulari da distribuire localmente attorno alle piante o tramite prodotti idrosolubili da apportare in fertirrigazione;

metodo biologico: la concimazione si esegue con prodotti certificati ai sensi del reg. UE 2092/91. Quella invernale si esegue con concimi organici o organo-minerali che andranno interrati tramite una leggera lavorazione del terreno unitamente ad eventuali leguminose da sovescio o letame maturo. Nel periodo primaverile-estivo nel caso in cui lo stato di accrescimento dei frutti non consente di prevedere il raggiungimento delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare, potrà essere eseguita una fertirrigazione con concimi idrosolubili ammessi.

IRRIGAZIONE

L'irrigazione viene praticata da aprile ad ottobre al fine di garantire un apporto idrico ottimale in quanto la cv. Interdonato risulta essere particolarmente soggetta a danni da stress idrico e termico.

Le tecniche utilizzate sono: a scorrimento, ad aspersione localizzata, a microirrigazione.

DIFESA FITOSANITARIA

Negli agrumeti la prevenzione ed il controllo fitosanitario dai fitopatogeni, insetti e acari fitofagi, si differenzia a seconda della tecnica di produzione attuata in metodo integrato e metodo biologico.

Metodo integrato: è attuata in conformità alle «Norme di Buona Pratica Agricola» definite nel piano di sviluppo rurale regione Sicilia e periodicamente aggiornate.

Metodo biologico: è attuata in conformità al reg. UE 2091/92 e succ.

POTATURA

Gli interventi di potatura vengono eseguiti dal 15 febbraio al 15 settembre e devono conseguire l'apertura di spazi all'interno della chioma, in modo da consentire il passaggio dell'aria, e per quanto possibile, dei raggi solari. Si tratta, quindi, di operazioni di sfoltimento di branche superflue che occupano spazi già impegnati da altra vegetazione.

RACCOLTA

La raccolta avviene dal 1º settembre al 15 aprile e avviene manualmente con l'utilizzo di forbici al fine di evitare il distacco della porzione calicina. La resa in prodotto fresco è compresa tra 80-130 kg/pianta.

CONDIZIONAMENTO

Per i frutti non commercializzati immediatamente dopo la raccolta è permessa la conservazione a basse temperature. Si impiegano a tal fine celle frigorifere in cui l'umidità relativa si mantiene elevata (75 - 95%), per mantenere la turgidità del frutto, mentre va ricambiata l'aria (5 volte il volume della cella per 24 ore), al fine di allontanare l'anidride carbonica e l'etilene che si sviluppano durante la respirazione dei frutti. Le temperature di conservazione sono comprese tra 6 e 11 ºC. I tempi di condizionamento non devono superare i trenta giorni dalla raccolta.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il «Limone Interdonato Messina Jonica» ha colonizzato e caratterizzato in modo naturale l'areale ionico messinese, che si contraddistingue per particolari e peculiari elementi pedologici, orografici, climatici ed ambientali. Grazie a tali caratteristiche il «Limone Interdonato Messina Jonica» presenta un frutto invernale con un ritmo di accrescimento molto elevato ed un periodo di maturazione molto precoce, che consente la sua immissione al consumo già da settembre sfruttando i vantaggi economici derivanti dall'assenza di offerta di prodotti sostituibili.

Per tale motivo la coltivazione del «Limone Interdonato Messina Jonica» riveste tuttora una grandissima importanza sociale ed economica per tutto il territorio.

I profili pedologici sono in prevalenza di tipo alluvionale, risultando estremamente fertili sotto il profilo agricolo. Sotto l'aspetto idrologico è da porre in evidenza la diffusa presenza di torrenti di cui solo alcuni rivestono una certa importanza ai fini irrigui, mentre gli altri assumono carattere torrentizio solo eccezionalmente in presenza di forti precipitazioni. Il clima è quello tipico temperato con inverni miti ed estati siccitose e una particolare rilevanza assume la ventosità caratterizzata da venti dominanti di maestrale, libeccio e di scirocco.

Il limone come pianta ornamentale e per il consumo locale in Sicilia ha ormai una storia millenaria, la sua presenza risale infatti al periodo bizantino-arabo.

Si può cominciare a parlare di limonicoltura, come comparto economico vero e proprio, solo dopo la metà del sec. XVI, quando i prodotti agricoli siciliani divennero strategici per l'approvvigionamento delle truppe di Carlo V, impegnato nella lunga guerra per l'egemonia in Europa. La storia del «Limone Interdonato», ha inizio nel 1875 quando l'eroe dell'epopea garibaldina, il colonnello Giovanni Interdonato, selezionò questa particolare cultivar i cui frutti si distinguevano per il periodo di maturazione precoce, le dimensioni elevate, forma allungata e cilindrica, con umbone conico, discreto contenuto in succo, buccia molto liscia e colore giallo-chiaro, che gli valsero la denominazione anche «limone speciale» o «fino». Così già nel XIX sec. è il «Limone Interdonato» a dare il proprio volto al paesaggio dell'intera fascia ionica della provincia di Messina, che acquista la

nomea di «terra dai giardini sempre verdi»; e l'economia, le abitudini, influenzandone la composizione sociale, le vicende, la cultura, i riti, le tradizioni, i ritmi di vita.

Art. 7.

Controlli e struttura di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto è svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e logotipo

Confezionamento

L'IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» è immesso al consumo nei seguenti modi:

1) in contenitori e/o vassoi di: legno, plastica e/o cartone;

2) in sacchi retinati di peso massimo di 5 Kg;

3) bins alveolari;

4) allo stato sfuso.

Le confezioni, i sacchetti e i bins devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa esser estratto senza la rottura del sigillo.

Per il prodotto venduto allo stato sfuso è prevista la bollinatura del singolo frutto.

Etichettatura

La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:

1) la denominazione IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» e il Logo, con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta;

2) il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

3) la categoria commerciale di appartenenza «Extra» o «I».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purchè questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

LOGO

Il logo risulta composto da due cerchi concentrici.

All'interno del primo cerchio lo sfondo verde richiama il colore del limone Interdonato ad inizio maturazione che fa da base alla scritta: LIMONE INTERDONATO, e alle due estremità delle stesse sono raffigurate due foto dello stesso limone.

Il secondo cerchio ha per sfondo il colore azzurro raffigurante il mare che lambisce le aree costiere ove la cultivar è presente e racchiude i seguenti elementi:

- una striscia di colore azzurro raffigurante un orizzonte immaginario;

- una effige in scala di grigio raffigurante l'immagine del Colonnello Interdonato selezionatore della omonima cultivar;

- nella porzione centrale si rappresenta la Sicilia di colore giallo paglierino con il tratto della riviera ionica messinese evidenziata in giallo più scuro;

- la scritta: MESSINA JONICA che completa la denominazione IGP.

- il logo comunitario di indicazione geografica protetta sovrastato dall'acronimo: I.G.P. Infine sulla parte inferiore del logo sovrapposta ad entrambi i cerchi, compare un'immagine fotografica in quadricromia di forma ovale che raffigura un particolare di albero di limone Interdonato con frutti e foglie
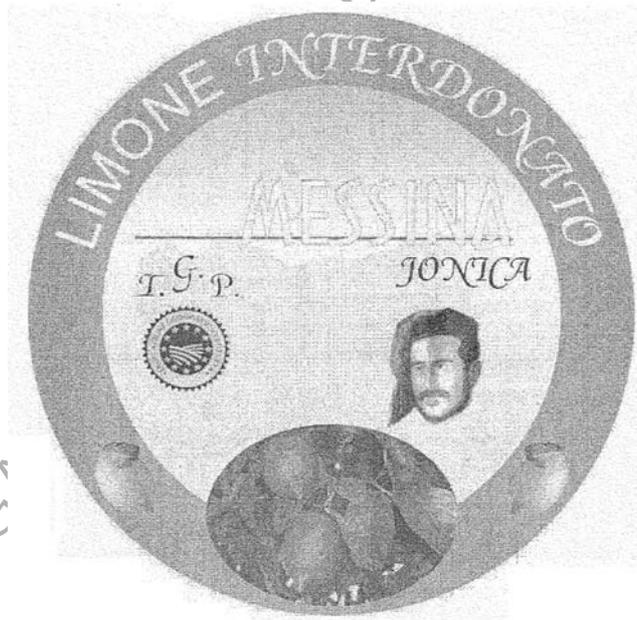
Art 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Limone Interdonato Messina Jonica» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica, protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica; gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà, intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. CE 2081/92.

05A11459

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso del procedimento «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento per l'anno 2006 di Telecom Italia S.p.a.».

Si comunica che in data 30 novembre 2005 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it l'avviso del procedimento «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento per l'anno 2006 di Telecom Italia S.p.a.».

05A11518

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.1073/D63 del 7 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

AQUAFOR: 30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 023752025.

KATADOLON:

30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 026784013;

10 supposte 150 mg - A.I.C. n. 026784037;

10 supposte 75 mg - A.I.C. n. 026784049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Viatris S.p.A. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.878/D75 del 15 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CIMETIDINA NOVEL:

«400 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 034060020.

NOVELTIDINA:

«200 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 035518012;

«200 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 035518024.

BRONCAL:

«1,5 mg/ml + 10 mg/ml sciroppo» flacone 150 ml - A.I.C. n. 014953020.

NOVOCORTAL:

«0,5 g crema» un tubo da 20 g - A.I.C. n. 025752015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novel O.T.C. S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.285/D78 del 15 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FISIOFER:

10 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 031845011.

SINTOBIL:

20 capsule - A.I.C. n. 018478040;

30 capsule - A.I.C. n. 018478053;

sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 018478065.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: L. Molteni e C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.158/D79 del 17 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

IPERAN:

Flacone lozione 30 ml - A.I.C. n. 026501015;

Pomata 30 g - A.I.C. n. 026501027.

VASOREMA:

20 compresse gastrores. 40 mg - A.I.C. n. 027498029.

ASOLGERGYL:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312011;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312023;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312035;

10 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032312047;

15 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032312050;

30 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032312062;

4 compresse 10 mg in blister - A.I.C. n. 032312074;

7 compresse 10 mg in blister - A.I.C. n. 032312086;

20 compresse 10 mg in blister - A.I.C. n. 032312098;

50 compresse 10 mg in blister - A.I.C. n. 032312100;

100 compresse 10 mg in blister - A.I.C. n. 032312112;

4 compresse 10 mg in tubo securtainer - A.I.C. n. 032312124;

7 compresse 10 mg in tubo securtainer - A.I.C. n. 032312136;

20 compresse 10 mg in tubo securtainer - A.I.C. n. 032312148;

50 compresse 10 mg in tubo securtainer - A.I.C. n. 032312151;

100 compresse 10 mg in tubo securtainer - A.I.C. n. 032312163.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Inverni Della Beffa S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.389/D80 del 17 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CETRINOX:

1 flac. polvere sospensione estemp. 100 ml 250 mg/5 ml - A.I.C. n. 025760075;

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025760087.

MAGISBILE: sciroppo 200 g - A.I.C. n. 019820012.

CATONIN: 5 fiale 1 ml 100 ul - A.I.C. n. 027749011.

CEOXIL:

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025584018;

sospensione estemp. flac. 100 ml - A.I.C. n. 025584044.

CEFAM:

IM 1 FL 0,5 G + 1F solv. - A.I.C. n. 024294035;

«2000» IM IV 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 024294047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.393/D83 del 25 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

CEFUROXIMA:

«1 G/4 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 033963012/G;

«500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 033963024/G.

CIMETIDINA:

«200 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 033186014/G;

«400 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 033186026/G;

«800 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033186038/G;

«400 mg granulato per sospensione orale» 50 bustine - A.I.C. n. 033186040/G;

«800 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033186053/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta RKG S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.19/D84 del 25 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

BONUS SCIROPPO:

flacone sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 025866029.

VERICAINA:

2% 10 F 2 ml - A.I.C. n. 021393020;

soluz. 2% 10 F 10 ml - A.I.C. n. 021393044.

UNDETIN:

polvere aspersoria 30 g - A.I.C. n. 003451010.

RINOSPRAY:

flac nebulizz nasale 15 ml - A.I.C. n. 012108039.

FERRO B12 2000:

sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 013514017.

ESURON:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 033781016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati Industra Chimica e Farmaceutica S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

Con determinazione n. aR.M.376/D87 del 25 novembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

AMOXILLIN:

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023506025;

ROXENE:

30 Capsule 20 mg - A.I.C. n. 026076024;

ECASOLV:

10 fiale 0,5 ml 12.500 UI + 10 siringhe - A.I.C. n. 024939112;

10 fiale 5000 UI 0,2 ml - A.I.C. n. 024939124;

NICAPRESS:

50 confetti 20 mg - A.I.C. n. 026636086;

AMOXICILLINA:

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023911035G;

SUCRALFATO:

30 bustine granulato sosp. orale 1 g - A.I.C. n. 032885028/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Benedetti S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A11496-11489-11492-11493-11494-11483-11482-11479

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nisal»

Con la determinazione n. aR.M.424/D71 del 10 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NISAL:

30 bustine orali 100 mg - A.I.C. n. 032134013;

30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 032134025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dompè Farmaceutici S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A11486

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duact»

Con la determinazione n. aR.M.66/D72 del 10 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DUACT:

36 capsule - A.I.C. n. 027693011;

«LA» 28 capsule - A.I.C. n. 027693023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta The Wellcome Foundation Ltd (rappresentata in Italia dalla ditta GlaxoSmithKline S.p.a.), titolare delle autorizzazioni.

05A11487

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megespa»

Con la determinazione n. aR.M.37/D73 del 10 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MEGESPA:

30 compresse uso orale 80 mg - A.I.C. n. 028985012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Società Prodotti Antibiotici S.p.a.; titolare delle autorizzazioni.

05A11488

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinton»

Con la determinazione n. aR.M.451/D76 del 15 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

QUINTON:

IM IV 6 FL + 6 F 2,5 ml - A.I.C. n. 023341023;

«1000» IM IV 6 FL PV G 1 + 6 F - A.I.C. n. 023341047;

Os gran. 20 Bust. - A.I.C. n. 023341086;

«1000» 0S 20 bustine 1 g - A.I.C. n. 023341100.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Neopharmed S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A11490

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levocarvit»

Con la determinazione n. aR.M.474/D77 del 15 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LEVOCARVIT:

«2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 2 g - A.I.C. n. 025943085.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mitim S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A11491

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keiton»

Con la determinazione n. aR.M.853/D81 del 17 novembre 2005 è state revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

KEITON:

10 supposte 150 mg - A.I.C. n. 026782033;

10 supposte 75 mg - A.I.C. n. 026782045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Asta Medica AG (rappresentata in Italia dalla società Viatriss S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

05A11495

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Distumulin»

Con la determinazione n. aR.M.99/D82 del 25 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DISTUMULIN:

I100 U/ml 1 flaconcino 10 ml - A.I.C. n. 032174029;

I100 U/ml 5 cartucce 1,5 ml - A.I.C. n. 032174031;

I100 U/ml 5 cartucce 3 ml - A.I.C. n. 032174043;

R 100 U/ml 1 flaconcino 10 ml - A.I.C. n. 032174068;

R 100 U/ml 5 cartucce 1,5 ml - A.I.C. n. 032174070;

R 100 U/ml 5 cartucce 3 ml - A.I.C. n. 032174082;

30/70 100 U/ml 1 flaconcino 10 ml - A.I.C. n. 032174106;

30/70 100 U/ml 5 cartucce 1,5 ml - A.I.C. n. 032174118;

30/70 100 U/ml 5 cartucce 3 ml - A.I.C. n. 032174120.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

05A11484

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nizacol»

Con determinazione n. aR.M.985/D85 del 25 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NIZACOL:

20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 025999119;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta P.S. Pharma S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A11481

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itorex»

Con determinazione n. aR.M.905/D86 del 25 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ITOREX:

IM 1 flac. 500 mg - + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 024105025;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharma Italia S.r.l. Laboratori Farmaceutici, titolare delle autorizzazioni.

05A11480

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopid»

Con determinazione n. aR.M.103/D88 del 25 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LOPID:

«1200 mg granulato» 7 bustine - A.I.C. n. 025445038;

«900 mg granulato» 10 bustine - A.I.C. n. 025445040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A11478

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vcanalare»

Con determinazione n. aR.M.257/D89 del 25 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VCANALARE:

polv. flac. 8 g + solv. flac. 5 ml per pasta dentale - A.I.C. n. 033935014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Vebas S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A11477

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintocef»

Con determinazione n. aR.M.133/D90 del 25 novembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SINTOCEF:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare»1 flaconcino 500 mg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 028893016;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso»1 flaconcino 1 g + 1 fiala 2,5 ml - 028893030;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im» astuccio contenente 1 flacone + 1 siringa preriempita + fazzolettino disinfettante - A.I.C. n. 028893042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pulitzer Italiana S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

05A11476

Comunicato di rettifica alla revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontagest».

Con la determinazione n. aR.M.301/D74 del 15 novembre 2005 si rettifica la determinazione n. aR.M.301/D15 del 24 giugno 2005 a favore della ditta Alcon Italia S.p.a., pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2005.

Dove è scritto: «PRONTAGEST», leggasi: «PROTAGENT».

05A11485

Comunicato di rettifica relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focusvax».

Nella parte del comunicato estratto determinazione A.I.C./N n. 526 del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2005 relativa al medicinale FOCUSVAX alla voce relativa alla modifica del sito di produzione: in luogo di: «Si autorizza la modifica del sito di produzione: Building 76 Grafenried facility, Berna Biotech AG, Berna, Svizzera»; leggasi: «Si autorizza la modifica del sito di produzione:

da: la produzione del final bulk virosomale avviene in parte nel building 76 della Berna, Biotech Ltd Oberriedstrasse 68 - 3174 Thorishaus (Svizzera) e in parte nel building 81 della Berna Biotech Ltd Rehhagstrasse 79 - 3018 Berna (Svizzera);

a: la produzione del final bulkvirosomale avviene interamente nel building 76 della Berna Biotech Ltd Oberriedstrasse 68 - 3174 Thorishaus (Svizzera)».

05A11475

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento per la conduzione di voli di notte con velivoli secondo le regole del volo a vista (VFR/N) nello spazio aereo italiano.

L'Ente nazionale per l'Aviazione civile - ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha deliberato in data 26 ottobre 2005, a seguito delle modifiche introdotte, l'emendamento n. 03 al «Regolamento per la conduzione di voli di notte con velivoli secondo le regole del volo a vista (VFR/N) nello spazio aereo italiano».

Le copie cartacee possono essere ottenute presso la sede centrale e presso le sedi periferiche dell'ENAC, mentre per acquisirne copia dalla rete informatica è necessario collegarsi al sito www.enac-italia.it (Regolamentazione Tecnica ⟶ Regolamenti).

Per ulteriori informazioni di merito è possibile rivolgersi all'ENAC, Direzione centrale regolazione tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06/44185692.

05A11471

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 149 del 28 ottobre 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Seertralina EG"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2005).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sia alla pagina 83, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... della specialità medicinale per uso umano "*Seertralina EG*"», leggasi: «... della specialità medicinale per uso umano "*Sertralina EG*"».

05A11577

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501285/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.